

**Penale Ord. Sez. 7 Num. 46521 Anno 2019**

**Presidente: ACETO ALDO**

**Relatore: MENGONI ENRICO**

**Data Udiienza: 13/09/2019**

### **ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

LUPICINO BERNARDINO nato a CAMPOBASSO il 20/11/1958

avverso la sentenza del 17/01/2019 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 17/1/2019, la Corte di appello di Campobasso confermava la pronuncia emessa il 12/1/2018 dal locale Tribunale, con la quale Bernardino Lupicino e Giovanni Lupicino erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e condannati alla pena di cui al dispositivo.

2. Propone ricorso per cassazione Bernardino Lupicino, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di appello avrebbe erroneamente attribuito al ricorrente la titolarità dei rifiuti in esame, invero da riferire ai precedenti gestori dell'area; la condotta dello stesso, inoltre, sarebbe stata sempre ed univocamente volta a permettere la rimozione di quanto da questi abbandonato, formulando al riguardo autorizzazioni al Comune competente. Quanto precede, peraltro, con la precisazione che il sito in oggetto sarebbe stato utilizzato soltanto come deposito temporaneo del materiale già lavorato in precedenza in altro stabilimento. Immotivato, da ultimo, risulterebbe il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie (documentali e testimoniali) già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.

Il che, come riportato, non è consentito.

4. La doglianza, inoltre, oblitera che la Corte di appello – pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente

✓

illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato l'infondatezza della tesi difensiva che voleva (e vuole) riferire i rifiuti rinvenuti alla precedente gestione "SEA", sottolineando che: a) la "Ecorecuperi s.r.l." (della quale il ricorrente era amministratore unico) era subentrata nella gestione dell'area circa 10 anni addietro, area peraltro completamente bonificata, come da testimonianza Panichella; b) la differente versione resa dai testi Coladangelo e Sassani non risultava verosimile, atterza la genericità delle loro affermazioni; c) le fotografie in atti mostravano un'enorme massa di rifiuti abbandonati che, per caratteristiche, non possedeva di certo la vetustà attribuita agli stessi dalla difesa. Di seguito, la sentenza ha rilevato che la piena operatività assunta dal sito in oggetto, con lavorazione *in loco* dei rifiuti (contestata dal ricorrente), aveva trovato conferma nei consumi di energia elettrica, e dal fatto che la pressa meccanica rinvenuta fosse stata costantemente utilizzata dagli appellanti; oltre che, peraltro, nelle parole dello stesso ricorrente, il quale, adducendo che il consumo fosse da addebitare all'energia necessaria per caricare i cartoni già pressati sopra i camion, aveva di fatto ammesso la materialità della condotta ascritta.

5. E con la precisazione conclusiva, ancora contenuta nella sentenza, che anche a voler ricomprendere l'area nel concetto di centro di raccolta, contrariamente a tutte le emergenze evidenziate, sarebbe stata comunque necessaria l'autorizzazione regionale; ciò, in adesione all'indirizzo – qui da ribadire – in forza del quale in tema di gestione di rifiuti, i centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, o "ecopiazze", necessitano, anche dopo l'introduzione della apposita disciplina di cui all'art. 183, comma 1, lett. mm) del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, del rilascio dell'autorizzazione regionale laddove non rispondano ai requisiti previsti dai decreti ministeriali in materia o le attività in essi svolte esulino dalle funzioni proprie di tali centri (tra le altre, Sez. 3, n. 31403 dell'11/5/2018, Ercolini, Rv. 273694).

6. Manifestamente infondato, da ultimo, risulta il motivo in punto di circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte di appello ancora con adeguato e logico argomento; ossia, sul presupposto che nessun elemento emergesse dagli atti – o fosse stato segnalato dalla difesa – per giustificarne il riconoscimento. Quel che, peraltro, non si riscontra neppure nel ricorso in esame, che – oltre a richiamare, come nel gravame, lo stato di incensuratezza del soggetto – evidenzia soltanto "le perplessità esternate con l'atto di appello riguardo il coinvolgimento dello stesso nell'intera vicenda" e l'eccessività della pena. Con argomenti, dunque, palesemente generici.

7- Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella

fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegua, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019

 Consigliere estensore

Il Presidente